



# Comune di Gemona del Friuli

**Determinazione nr. 146 Del 01/03/2021**

## **SETTORE AMMINISTRATIVO-VICESEGRETARIO**

**OGGETTO: PROSECUZIONE PROGETTO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA ASILO NIDO COMUNALE SINO AL 31.08.2021**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTA la lettera del Sindaco pro-tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 7497 del 02/05/2020, di attribuzione al Segretario Comunale di obiettivi e funzioni, tra cui le funzioni inerenti il Settore Assistenziale e Scolastico, a decorrere dal 03/05/2020;

ATTESO CHE il segretario generale è temporaneamente assente;

VISTA la lettera del Sindaco pro-tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 7494 del 02/05/2020, di nomina della sottoscritta a responsabile del Settore Amministrativo e Vicesegretario;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2020, avente ad oggetto: "ART. 170 DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2021 - 23 ED AGGIORNAMENTO";

VISTA la deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2020, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI";

VISTA la deliberazione giunta n. 1/2021, avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE RISORSE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI";

VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 30/06/2020, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE 2019";

DATO ATTO CHE tra i servizi attivati a favore della popolazione del Comune vi è l'asilo nido, la cui gestione è affidata a soggetto esterno;

RICHIAMATA la determinazione n. 485 del 29.08.2019 con la quale si aggiudicava a CODESS SOCIALE onlus per un anno la procedura relativa alle prestazioni necessarie per la gestione del servizio dell'Asilo Nido comunale fino al 31/08/2020, con una spesa a carico dell'Amministrazione Comunale di Euro 30.329,00 annui oltre IVA a 5% (quindi € 31.845,45);

VISTO il conseguente contratto stipulato tra il Comune di Gemona del Friuli e la CODESS SOCIALE onlus, rep. N. 5761 – 02/2020;

CONSIDERATO che con determinazione n. 779 del 23.12.2019, ai sensi del “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” approvato con D. Pres. n. 0230/2011 del 4.10.2012 e ss.mm.ii, veniva riconosciuto l’accreditamento alla CODESS SOCIALE onlus dell’asilo nido comunale, con validità di n. 3 (tre) anni;

DATO ATTO in fase di esecuzione del contratto sopra citato, vi sono stati degli sviluppi inimmaginabili all’epoca dell’aggiudicazione del servizio di cui trattasi e richiamati al riguardo:

- la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le varie misure nazionali, regionali e locali e decretazioni d’urgenza che sono state emanate nel 2020, incidenti sullo svolgimento del servizio in questione e che, in particolare, hanno disposto chiusure e riaperture di scuole e servizi educativi per l’infanzia;

ATTESO CHE, in conseguenza alle suddette disposizioni, con deliberazione giunta n. 92/2020 si è dato atto che l’attività educativa resa dalla Società cooperativa CODESS SOCIALE ONLUS è stata sospesa ope legis per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

CONSIDERATO che con determinazione n. 475/2020:

- si dava atto che il servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Primo volo” aveva avuto una sospensione dal 24 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e pertanto che il nuovo termine di scadenza del rapporto contrattuale sarebbe stato il 09.03.2021;
- si faceva espressa riserva, in considerazione della situazione (stato di emergenza all’epoca dichiarato sino al 15 ottobre 2020 e successivamente prorogato al 30 aprile 2021) dell’adozione di ogni ulteriore atto necessario;
- si assumevano i conseguenti provvedimenti contabili;

DATO ATTO CHE, inoltre:

- la Codess Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus di Padova ha quantificato, con nota prot. 23662/2020/AR/dc del 16/9/2020 gli oneri aggiuntivi per la riapertura del servizio dal 1/9/2020 in conseguenza dell’applicazione delle misure dirette al contenimento della pandemia in corso;
- con deliberazione giunta n. 197/2020, recante “Indirizzi in relazione al servizio asilo nido”, si è stabilito “di accogliere la proposta di rinegoziazione dei costi riconosciuti per la gestione dell’asilo nido comunale della Codess Sociale Società Cooperativa sociale Onlus di Padova, procedendo ad una rivalutazione delle spese incompressibili conseguenti al necessario adeguamento alle disposizioni dettate al fine di contenere la pandemia di COVID 19 ma anche eventualmente e se opportuno, all’integrazione del progetto educativo”;

CONSIDERATO CHE, al riguardo, con lettera prot. n. 3584 del 24/02/2020 si è chiesto alla Codess Sociale Società Cooperativa sociale Onlus di produrre “l’elenco analitico e aggiornato delle spese incompressibili effettivamente sostenute, derivanti dall’adozione delle misure nazionali e locali dirette al contenimento della pandemia per il settore di riferimento, inerenti al contratto in scadenza

al 09/03/2021 per il periodo emergenziale” e “di inviare l’eventuale conseguente integrazione del progetto educativo, sempre inerente l’applicazione delle misure di cui sopra, se ... effettuata”;

VISTA la deliberazione giunta n. 25 del 26/02/2021, avente ad oggetto “INDIRIZZI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE FINO AL 31/08/2021”, con la quale si dispone, per quanto qui d’interesse:

- “di autorizzare il responsabile del Settore Socio assistenziale, ad affidare la continuazione della gestione dell’asilo nido comunale alla Codess Sociale Cooperativa sociale ONLUS, attuale gestore, al fine di non creare un disservizio agli utenti, fino al termine dell’anno educativo (31/08/2021), alle condizioni economiche e prestazionali in corso, fatti salvi eventuali adeguamenti del solo canone al verificarsi delle condizioni del capitolato speciale di gara, compatibilmente con la decorrenza della continuazione del servizio (il riferimento in caso di eventuali domande di adeguamento, è l’ultima rilevazione INPS utile indice NIC su base annua previsto – pubblicata il 19 febbraio 2021), con la previsione della risoluzione contrattuale del rapporto alla luce delle eventuali modifiche legislative, come pure nel caso di modifiche rilevanti degli elementi indicati in preambolo e che hanno portato all’adozione del presente atto;
- di precisare che, nel caso in cui la situazione emergenziale cessasse al 30 aprile 2021, le condizioni economiche dovranno essere quelle previste in origine dal contratto di citato, fatti eventuali adeguamenti del solo canone con le modalità sopra citate;
- di dare atto che, quindi, le condizioni economiche del servizio attualmente in corso, confermate per la continuazione dello stesso, sono quelle di seguito individuate:
  - come da determinazione n. 485 del 29.08.2019, la spesa annua a carico dell’Amministrazione Comunale è di Euro 30.329,00 annui oltre IVA a 5% (quindi € 31.845,45), fatta salva la possibilità di adeguamento del solo canone al ricorrere delle condizioni di cui al capitolato speciale, compatibilmente con la durata del rapporto e quindi rapportandone le previsioni alla continuazione del servizio (il riferimento in caso di eventuali domande di adeguamento, è l’ultima rilevazione INPS utile indice NIC su base annua previsto – pubblicata il 19 febbraio 2021). La spesa conseguente ammonta conseguentemente, per il periodo dal 10/03/2021 al 31/08/2021, a 15.152,69 € IVA inclusa, fatti salvi, appunto, gli adeguamenti sopra citati;
  - fino al termine del periodo emergenziale (attualmente fissato al 30/04/2021) si autorizza al riconoscimento delle spese incomprimibili sostenute, analiticamente dettagliate e documentate dal gestore, derivanti dall’adozione delle misure nazionali e locali dirette al contenimento della pandemia per il settore di riferimento”;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione giunta del 25/2021 sopra citata e le motivazioni indicate dalla stessa che portano alla continuazione del rapporto contrattuale in essere con CODESS SOCIALE ONLUS, cui si rimanda per relationem e che si fanno proprie con il presente atto;

RICHIAMATI inoltre:

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” e in particolare l’articolo 6 comma 1 lettera f) che prevede che le Regioni definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l’infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 80 del 03.08.2020, di adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;
- il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19”;

- la Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” e in particolare l’articolo 27 relativo al rapporto numerico tra personale e bambini;
- il Decreto del Presidente della Regione del 04 ottobre 2011, n. 230 di approvazione del Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
- il Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2020, n. 48 di approvazione del Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) ed in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera d), che definisce “anno educativo” il periodo di tempo compreso tra il 1 settembre di ogni anno solare e il 31 agosto dell’anno solare successivo;
- le linee di indirizzo per il riavvio delle attività didattiche in presenza all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia, da ultimo formalizzate con atto del gennaio 2021 da parte della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità;

**ATTESO CHE:**

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha formalmente ritenuto che l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale sia compatibile con la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi per la prima infanzia giustamente deliberata dalla Giunta regionale n. 1296 del 21.08.2020 con la quale è stato disposto *“al fine di garantire una risposta organizzata e qualificata alle famiglie del territorio regionale per i minori nella fascia d’età 0-3, anche nel periodo di emergenza sanitaria di confermare: a) l’avvio dell’anno educativo 2020/2021 dal 01 settembre 2020 e la sua conclusione al 31 agosto 2021; b) la ripresa dell’attività educativa con il rapporto numerico personale educativo/bambini ordinario previsto dalla legge regionale 20/2005 e dal Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) approvato con D.pre 230/2011.”* che viene a disciplinare il servizio;

RAVVISATA conseguentemente la necessità e l’estrema urgenza di attivare una procedura diretta a dare continuità al servizio in oggetto nella misura temporale sufficiente a garantire:

- a) la tempistica necessaria a chiarire le circostanze invocate a precisazione di quanto rappresentato con la delibera giuntale citata;
- b) costi proporzionati a quanto previsto nel bilancio di previsione e confacenti alle tariffe determinate dal Comune con propria deliberazione giuntale n. 169 del 16.12.2020 proprio calibrando con ogni attenzione la critica situazione economica delle famiglie, al fine di supportare per quanto possibile un’attività educativa di primaria importanza;
- c) regolarità nella fornitura di un servizio particolarmente delicato che non può essere interrotto o modificato in corso di anno educativo in quanto si rivolge ad un’utenza fragile e che richiede continuità nei progetti educativi, in conformità alle disposizioni regionali di settore sopra richiamate;

ATTESO INOLTRE CHE, come previsto dalla deliberazione giuntale n. 25 del 26/02/2021:

- l'art. 20 della L.R. n. 20/2005 prevede l'istituto dell'accreditamento per i servizi per la prima infanzia e che tale istituto comporta il possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti al momento dell'avvio del servizio;
- l'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico per l'acquisizione delle prestazioni erogate dal privato ed è condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali finalizzati al contenimento delle rette da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati;
- per i servizi e le strutture pubbliche l'accreditamento è condizione di funzionamento;

e, inoltre:

- “le molteplici proroghe dell'emergenza sanitaria comportano effetti non noti ed imprevedibili sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici e quindi si renderà, per il prossimo appalto della gestione dell'asilo nido, probabilmente necessaria una revisione dell'equilibrio economico finanziario;
- in questa situazione di incertezza e di difficoltà legate all'evoluzione della pandemia soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, è inopportuno e non conforme alla necessaria continuità del progetto pedagogico richiesto ai fini dell'accreditamento delle strutture dal “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” approvato con D. Pres. n. 0230/2011 del 4.10.2012 e ss.mm.ii, un cambio di gestore del nido in corso di anno educativo, cosa che comporterebbe disservizi a un'utenza resa ancora più fragile dalla pandemia in corso;
- il procedimento diretto a un eventuale nuovo accreditamento dell'asilo nido in caso di cambio di gestione, disposto dalla normativa regionale richiede una tempistica e delle procedure complesse e, come prima precisato, l'accreditamento è titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico, per l'acquisizione delle prestazioni erogate dal privato ed è condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali finalizzati al contenimento delle rette da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati;
- la sospensione “da covid” del servizio del nido comunale ha posticipato la scadenza contrattuale ad una data posta oltre la metà dell'anno educativo che non consente un passaggio di gestione senza incidere negativamente sul servizio;
- in questo periodo emergenziale nel tempo sono emersi vari pronunciamenti in relazione all'evoluzione dei contratti in periodo emergenziale;
- si ritiene di dover intervenire adottando soluzioni che scongiurino, considerata l'importanza del servizio del nido comunale, la possibilità che esso venga sospeso nelle more della presa in carico dello stesso da parte di un nuovo titolare;
- è necessario continuare ad assicurare agli utenti il servizio nido comunale, nelle more del reperimento di un nuovo contraente, anche in considerazione che è appena stato formalizzato il piano nazionale delle vaccinazioni la cui realizzazione dovrebbe ed assicurare pertanto maggiore continuità al prossimo anno educativo;
- il programma biennale dei servizi e delle forniture approvato contestualmente al DUP 2021/23 con delibera consiliare n. 27 del 2020 prevede, per quanto concerne il nido, una “proroga tecnica fino al 31/08/2020 (trattasi di errore materiale, da leggersi pertanto “fino al 31/08/2021”) proprio in ragione di quanto sin qui esposto”;

CONSIDERATO pertanto che al momento:

- è evidente l'eccezionalità della situazione che richiede pronti interventi da adottarsi alla luce dell'evoluzione epidemiologica;
- non è possibile prevedere la durata della pandemia ma si tratta di porre in essere tutte quelle accortezze e strategie che assicurino, per quanto possibile, la massima tutela possibile ad

- una utenza di particolare fragilità quali i minori che frequentano l'asilo nido comunale e le loro famiglie, già duramente colpite dalla crisi economica in atto;
- stiamo assistendo ad una incessante emissione di norme ed atti che vanno a regolamentare diversamente attività e comportamenti anche nel brevissimo periodo e richiedono flessibilità di gestione, conoscenza delle strutture, protocolli COVID efficaci”;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che richiede l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO altresì l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che dispone quanto segue: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RICHIAMATO quindi l'art. 63, 2° comma, lett. c) del d. lgs. 18.04.2016, n° 50 e s.m.i. che consente di procedere all'aggiudicazione di appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

RICHIAMATO altresì l'art. 106 del d. lgs. 50 del 2016 ed in particolare il comma 1, lett. c) e considerato che tale norma, di carattere generale, consente la modifica contrattuale (quindi anche della durata) qualora la *“necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”*;

ATTESO CHE, pertanto, laddove necessario per assicurare in modo efficace un pubblico servizio, il nostro ordinamento ammette la possibilità di apportare modifiche alle condizioni contrattuali a suo tempo pattuite;

RITENUTO quindi di avviare la procedura per la continuazione della gestione del servizio per la prima infanzia servizio dell'Asilo nido del Comune di Gemona del Friuli fino al termine dell'anno educativo (31/08/2021), alla Codess Sociale Cooperativa sociale ONLUS, attuale gestore, alle condizioni economiche e prestazionali in corso, fatti salvi eventuali adeguamenti del solo canone al verificarsi delle condizioni del capitolato speciale di gara, compatibilmente con la decorrenza della continuazione del servizio (in caso di richiesta di adeguamento, il riferimento è l'ultima rilevazione INPS utile indice NIC su base annua previsto – pubblicata il 19 febbraio 2021) e tenendo conto per quanto attiene alle spese derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento della pandemia da COVID 19 riferite al settore, di quanto già previsto con deliberazione giunta n. 197/2020 e delle richieste di dettaglio delle spese ivi indicate di cui alla lettera prot. n. 3584 del 24/02/2020;

ACCERTATO che, in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 52 e 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la gara in argomento verrà espletata utilizzando il portale telematico messo a disposizione dalla Regione FVG – eAppalti FVG – accessibile dall'URL <https://eappalti.regione.fvg.it>;

RIMARCATA la necessità di procedere con urgenza ad assicurare la prosecuzione dei servizi in questione, in considerazione dell'oggetto dell'intervento ed al fine di assicurare la prosecuzione di un pubblico servizio la cui gestione scade il 09/03/2021;

VISTA l'allegata richiesta di continuazione della prestazione in oggetto e relativi allegati;

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: "INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI" e s.m.i;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

#### DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:

DI AVVIARE, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 106 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i, la procedura diretta ad assicurare la prosecuzione del progetto educativo per la prima infanzia rivolto ai bambini ospitati presso l'Asilo nido comunale a favore dell'attuale gestore Codess Sociale Cooperativa sociale ONLUS;

DI STABILIRE ed individuare gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto, come di seguito specificato:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è assicurare in via d'urgenza la continuità i servizi educativi della prima infanzia per i bambini accolti dall'Asilo nido comunale e del relativo progetto educativo pedagogico presentato in sede di accreditamento, già oggetto del precedente contratto di gestione in scadenza al 09/03/2021, fino al termine dell'anno educativo 2020/2021 e cioè il 31/08/2021;
- l'oggetto è costituito da tutte le attività disciplinate dagli atti di gara approvati con Determinazione del Responsabile del Settore n. 656 del 31/12/2013, come integrate e/o specificate dall'offerta tecnica e economica presentata e comunque alle condizioni contrattuali in vigore alla data odierna, nel rispetto del progetto educativo, pedagogico e della carta dei servizi e di ogni altro elemento per il quale l'asilo nido ha ottenuto l'accreditamento di cui alla L.R. n. 20/2005 e relativo regolamento approvato con [D. P. Reg. 4 ottobre 2011 n. 230](#) "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)";
- il gestore deve rispettare per tutta la durata del rapporto quanto previsto dalle disposizioni statali, regionali, locali, dai protocolli, ecc. emanati ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19, relativi ai servizi di cui all'oggetto;
- il volume d'affari, puramente indicativo e non vincolante (importo che, pertanto, non potrà comportare alcuna pretesa nei confronti del Comune da parte del gestore), calcolato tenendo conto del valore delle rette per le utenze mensili per l'accesso al servizio, attualmente in

vigore giusta delibera n. 169/2020 e della pandemia in corso è calcolato in € 149.800,00 IVA esclusa;

- il servizio è prestato alle condizioni economiche e prestazionali in corso, fatti salvi eventuali adeguamenti del solo canone al verificarsi delle condizioni del capitolato speciale di gara, compatibilmente con la decorrenza della continuazione del servizio (in caso di richiesta di adeguamento, il riferimento è l'ultima rilevazione INPS utile indice NIC su base annua previsto – pubblicata il 19 febbraio 2021) e tenendo conto per quanto attiene alle spese derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento della pandemia da COVID 19 riferite al settore, di quanto già previsto con deliberazione giunta n. 197/2020 e delle richieste di dettaglio delle spese ivi indicate di cui alla lettera prot. n. 3584 del 24/02/2020. Pertanto, fino al termine del periodo emergenziale (attualmente fissato al 30/04/2021) eventuali spese incomprimibili sostenute dal gestore derivanti dall'adozione delle misure nazionali e locali dirette al contenimento della pandemia per il settore di riferimento, qualora analiticamente dettagliate e documentate dal gestore, potranno essere riconosciute dall'amministrazione comunale, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio;
- la forma del contratto sarà l'atto pubblico amministrativo, con oneri a carico del gestore;
- le clausole essenziali sono tutte quelle contenute nella lettera di richiesta di continuazione del servizio e relativi allegati;
- la modalità di scelta del contraente, per le motivazioni di cui alle premesse, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. c) e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in considerazione sia della necessità di prosecuzione del progetto educativo presentato e approvato in sede di accreditamento che dell'urgenza di assicurare la continuità del servizio da parte di gestore accreditato;

DI DARE ATTO che in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 52 e 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la procedura in argomento verrà espletata utilizzando il portale telematico messo a disposizione dalla Regione FVG – eAppalti FVG – accessibile dall'URL <https://eappalti.regione.fvg.it>;

DI NOMINARE RUP di gara il Responsabile del Settore Tecnico e Infrastrutture;

Di DARE ATTO che il Bilancio 2021/2023 ha previsto la relativa voce di spesa nel capitolo 1975.

La sottoscritta attesta inoltre, con la sottoscrizione in calce alla presente:

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l'adozione del presente atto

Il Responsabile  
F.to Annamaria Bianchini



# Comune di Gemona del Friuli

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>146</b>	<b>01/03/2021</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO- VICESEGRETARIO	01/03/2021

**OGGETTO: PROSECUZIONE PROGETTO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA ASILO NIDO COMUNALE SINO AL 31.08.2021**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 01/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/03/2021.

Addì 01/03/2021

L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
F.to VIVIANA FILAFERRO

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.